



Circolare n.30 del 20 settembre 2021

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITÀ 2021 NELLA MISURA DEL 50%

L'articolo 57-bis D.L. 50/2017 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento di un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali sulla stampa locale e nazionale ovvero sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il bonus viene riconosciuto sul valore incrementale rispetto ai medesimi investimenti effettuati nell'anno precedente, a condizione che l'incremento stesso si attesti almeno nella misura minima dell'1 per cento.

In relazione al medesimo credito d'imposta il recente articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021 introduce alcune novità modificando il credito di imposta applicabile sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 definendo la percentuale del 50% dei costi sostenuti sia per gli investimenti sulla stampa sia per gli investimenti su radio o televisioni (è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario rispetto a quello effettuato nell'anno precedente). La norma definisce poi il limite massimo del beneficio pari ad euro 90 milioni per l'anno 2021 (più in dettaglio limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Possono accedere all'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Per l'anno 2021, non rappresenta requisito obbligatorio la circostanza che il valore degli investimenti pubblicitari sia incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

LA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE 2021 PER LA COMUNICAZIONE DI ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Ai fini dell'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del D.L. 50/2017, occorre trasmettere apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite dei servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate.

Per recepire le novità introdotte dall'articolo 67, comma 10, decreto Sostegni-*bis* il dipartimento per l'informazione e l'editoria ha, con comunicato del 31 agosto 2021, prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di prenotazione dell'agevolazione dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

Le comunicazioni per l'accesso al credito di imposta già trasmesse entro il termine "ordinario" del 31 marzo 2021 restano valide ma è in ogni caso possibile presentare una nuova comunicazione di accesso al credito sostitutiva di quella già inviata, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021.

Il credito di imposta sarà conteggiato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili.

Successivamente, tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2022, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di accesso al credito dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2021.

Il credito di imposta sarà utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

La sezione dell'Agenzia delle entrate destinata al credito di imposta per investimenti pubblicitari è disponibile al *link* :

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Locatelli Laura